

## **Il Reg.to (CE) N. 2037/2000 riguarda le sostanze che riducono lo strato di ozono.**

Già modificato con Regg.ti CE N. 1804/2003 con la Decisione della Commissione 232/CE del 03.03.04 e da ultimo con Reg.to CE n. 2077/2004.

Deriva da quanto stabilito dalla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e dal protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, rigenerazione e distruzione di **clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio, dell'1,1,1-tricloroetano, del bromuro di metile, degli idrobromofluorocarburi e degli idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze.**

Questa definizione non comprende le sostanze controllate che siano contenute in un manufatto tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, nonché le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di processo che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto.

Segnaliamo in sintesi, semplificando e limitandoci alle sole importazioni da Paesi Terzi ed esportazioni verso Paesi Terzi le principali disposizioni contenute nel Regolamento in questione.

- **E' vietata** l'importazione nella C.E.E. di sostanze controllate, di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, provenienti da Paesi Terzi che non hanno accettato le misure del protocollo di Montreal.
- **E' vietata o soggetta a limitazioni quantitative ed alla presentazione di una licenza d'importazione** (anche temporanea) nella C.E.E. di sostanze controllate, di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, provenienti da Paesi Terzi che hanno accettato le misure del protocollo di Montreal.

**La licenza viene rilasciata dalla Commissione Europea.**

Le restrizioni sono fissate ed alle imprese sono assegnate quote per il periodo 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Le quote sono assegnate solo per alcune sostanze e/o per alcuni specifici usi e/o ad imprese con impianti di distruzione.

- **L'esportazione di sostanze controllate**, di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, **è vietata o soggetta ad autorizzazione** rilasciata dalla Commissione Europea.

**N.B.: Gli Allegati sono soggetti a variazioni**

**Centro Assistenza Doganale  
Studio Michelucci srl**

Via Milano, n° 35 – 25126 Brescia  
tel. 030 318070 – 030 3737011  
fax 030 2410290  
web: [www.cadmichelucci.it](http://www.cadmichelucci.it)  
e-mail: [info@cadmichelucci.it](mailto:info@cadmichelucci.it)  
C.f. – P. iva 03330190178